



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE - SETTORE X

Provvisorio Rep n. 106 del 02/09/2019

Definitivo Rep n. 1278 del 08-08-2019

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta Molitoria San Paolo S.p.A. – Legale rappresentante Gallo Paolo residente a Palazzolo Acreide (SR) Viale Dante Alighieri n. 2 - Sede legale e sito dell'impianto di molitura cereali a Siracusa via Elorina n. 133, foglio n. 161 p.la 95.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esercizio Finanziario 2019

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Molitoria San Paolo S.p.A. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Siracusa istanza AUA per l'impianto di molitura cereali sito a Siracusa via Elorina n. 133, foglio n. 161 p.la 95 (l'istanza è

pervenuta a questo Ente via pec in data 04/04/2019 acquisita al prot. gen. al n. 14452 del 05/04/2019).

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per:

- ✓ lo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- ✓ le emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto il parere, con prescrizioni, del Comune di Siracusa prot. 70786 del 13/05/2019 acquisito al prot. gen. al n. 18816 del 14/05/2019, relativo allo scarico sul suolo dei reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dell'insediamento previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione mediante condotta subirrigante, rilasciato alla Ditta Molitoria San Paolo S.p.A..

Visto il D.D.G. n. 325 del 22/06/2010 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ancora in corso di validità, relativo alle emissioni in atmosfera.

Vista la nota prot. 20864 del 28/05/2019, con la quale viene trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA;

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. 30-04-1991 n.10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Molitoria San Paolo S.p.A. – Legale rappresentante Gallo Paolo residente a Palazzolo Acreide (SR) Viale Dante Alighieri n. 2 - Sede legale e sito dell'impianto di molitura cereali a Siracusa via Elorina n. 133, foglio n. 161 p.lla 95, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - 3.1 svolgere l'attività nel rispetto dei pareri rilasciati dal Comune di Siracusa prot. 70786 del 13/05/2019 acquisito al prot. gen. al n. 18816 del 14/05/2019 (All. A) e del D.D.G. n. 325 del 22/06/2010 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (All. B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 3.2 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 3.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 3.4 presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;


4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Siracusa che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore e all'Area III – Settore Ambiente del Comune di Siracusa, nonché al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa,

Il Responsabile del X Settore Territorio e Ambiente
(Ing. Domenico Morello)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico
Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 4, pagine compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, del Comune di Siracusa prot. 70786 del 13/05/2019 acquisito al prot. gen. al n. 18816 del 14/05/2019, relativo allo scarico sul suolo dei reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dell'insediamento previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione mediante condotta subirrigante, rilasciato alla Ditta Molitoria San Paolo S.p.A. con sede legale e sito dell'impianto di molitura cereali a Siracusa via Elorina n. 133, foglio n. 161 p.la 95.

Dettaglio Email

Mittente: serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it

Destinatari: autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

Data: 13-05-2019 Ora: 13:51 Num. Protocollo: 0018816 Del: 14-05-2019

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RE: Trasmissione pratica n. 00450030895-13032019-1525 - SUAP 2561 - 00450030895 MOLITORIA SAN PAOLO S.P.A.

Testo Email



CITTÀ DI SIRACUSA
AREA III - SETTORE AMBIENTE
TUTELA AMBIENTE

Prot. int. n. _____ /Ec del _____

Prot. Gen. n. 70786

Siracusa, li 13/05/19

Oggetto: *Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – MOLITORIA SAN PAOLO S.P.A. –
Insediamento sito in via Elorina n. 133, – Rilascio parere.*

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
PEC – suap.sr@cert.camcom.it

Libero Consorzio Comunale
Settore Territorio e Ambiente
Servizio Tutela Ambientale ed Ecologica
PEC - autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

e, p.c.

MOLITORIA SAN PAOLO S.P.A.
PEC – molitoriasanpaolo@pec.it

In riferimento alla nota n. 53667 del 11.04.2019, relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto, sito in Siracusa, via Elorina n. 133, in testa alla Ditta MOLITORIA SAN PAOLO S.P.A. -

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 15.05.1986 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013.


*Si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scaricare sul suolo i reflui assimilati domestici derivanti dai servizi dello stesso insediamento, previa chiarificazione in fossa Imhoff e successiva dispersione sul suolo mediante subirrigazione confinata in vassoio assorbente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- a) che tutti i reflui civili ed assimilati derivanti dall'utilizzo dell'insediamento vengano convogliati nella Fossa Imhoff, ivi compresi quelli derivanti da impianti doccia, lavabi o lavelli posti all'esterno del fabbricato;*
- b) che vengano rispettate le norme tecniche per la conduzione di impianti di subirrigazione di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/77 e, in particolare:*

- che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come "area a verde" e piantumata con specie vegetali idonee a garantire una sufficiente evapotraspirazione;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;
 - che il volume dei liquami dispersi giornalmente non superi in maniera significativa i quantitativi previsti;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili;
- c) che il refluo chiarificato rispetti il limite "inferiore o uguale a 2 ml/l" relativamente al parametro Materiali Sedimentabili, qualora questi possano comportare un impatto negativo sul corpo recettore;
- d) che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti, tramite Ditte autorizzate ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27/86, con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff e che il Titolare dello scarico conservi a propria cura la documentazione comprovante le suddette operazioni;
- e) che il Titolare dello scarico comunichi tempestivamente a questo Settore ogni variazione intervenga in relazione alla proprietà e/o alla cessione in locazione dell'insediamento, al periodo di utilizzo dello stesso ovvero al numero di abitanti;
- f) che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi di Lavanderia, per la pulizia della casa e per la cassetta di cacciata del WC- È VIETATO il suo utilizzo come bevanda, per la pulizia della persona e per gli usi di cucina;
- g) che i reflui vengano collettati alla Pubblica fognatura, non appena la stessa sarà realizzata.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, verranno applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste dagli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile del Servizio
P.T. Antonino MARCHESE

Il Dirigente
Arch. Gaetano BREX


ALLEGATO "B"

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il frontespizio, è costituito dal D.D.G. n. 325 del 22/06/2010 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ancora in corso di validità, relativo alle emissioni in atmosfera alla Ditta Molitoria San Paolo S.p.A. con sede legale e sito dell'impianto di molitura cereali a Siracusa via Elorina n. 133, foglio n. 161 p.lla 95.



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Servizio 2 - "Industrie a rischio e Tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico"

Risposta a prot. _____

Prot. n. 49206

del 2/8/10

Oggetto: Notifica D.D.G. n. 325 del 22/06/2010 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D. Lgs. 152/06 - Ditta Molitoria San Paolo s.p.a. di Paolo Gallo - C.da S. Teresa Longarini S.S. 115.

RACC. A/R



Ditta Molitoria San Paolo s.p.a. di Paolo Gallo
C.da S. Teresa Longarini S.S. 115
SIRACUSA

Ufficio di Segreteria della C.P.T.A.
Via Montedoro, 2
SIRACUSA

Provincia Regionale di SIRACUSA
XII Settore - Servizio Tutela Aria
Via Malta, 106
SIRACUSA

D.A.P. Siracusa
Via Bufardeci, 22
96100 SIRACUSA

Comune di
SIRACUSA

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n. 2
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art 269 del D. Lgs 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 325 del 22/06/2010.

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n. 1 copia del Decreto e n. 1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta della Regione si trasmette anche n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.

Il Direttore
(P.I. Maurizio Valenti)

D.D.G. n. 325

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Visto l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06, secondo il quale i piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale " Aree ad elevato



rischio di crisi ambientale”;

Visto il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;

Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07, con il quale è stato approvato il *Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria ambiente* ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, che proroga al 30 aprile 2010 i contratti dei dirigenti delle strutture intermedie e delle U.O. di base nella Regione Siciliana;

Visto il D.A. n. 1120/17 del 24/12/94 con il quale la Ditta Molitoria San Paolo s.p.a. di Paolo Gallo è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto industriale di molitura cereali sito nel Comune di Siracusa, C.da S. Teresa Longarini S.S. 115;

Vista la nota assunta al protocollo dell'ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa con il n. 1122 del 04/11/08, con la quale la Ditta Molitoria San Paolo s.p.a. di Paolo Gallo, con sede legale e stabilimento nel Comune di Siracusa, C.da S. Teresa Longarini S.S. 115, ha fatto domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto industriale di molitura cereali;

Visti gli atti e gli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione e di seguito elencati:

- allegato unico (**Allegato 1**) contenente:
 - planimetria generale dell'impianto scala 1:500;
 - quadro riassuntivo delle emissioni;
 - relazione tecnica;
 - scheda descrittiva punti di emissione;
 - scheda descrittiva impianto di abbattimento;
 - scheda tecnica nuovi macchinari;

Visto il parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa del 16/12/08, trasmesso con nota n. 1362 del 18/12/08, nota prot. in ingresso di questo assessorato n. 5915 del 22/01/09 (**Allegato 2**);

Visto il verbale della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D. Lgs. 152/06 in data 20/05/09;

Visto il parere favorevole del Comune di Siracusa, prot. n. 4375 del 18/05/09, nota prot. in ingresso di questo assessorato n. 38945 del 21/05/09;

Vista la certificazione prodotta dal tecnico incaricato dalla ditta, Arch. Calleri Salvatore, nella quale si dichiara che la zona su cui sorge l'impianto in oggetto non ricade in aree sottoposte ad alcun vincolo ambientale e naturalistico;

Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio 3;

DECRETA

- Art. 1** – E' concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, del D. Lgs. 152/06, alla Ditta Molitoria San Paolo s.p.a. di Paolo Gallo, con sede legale e stabilimento nel Comune di Siracusa, C.da S.Teresa Longarini S.S. 115, l'autorizzazione per la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto industriale di molitura cereali.
Gli atti e gli elaborati progettuali approvati, e in premessa elencati, costituiscono parte integrante del presente decreto.
- Art. 2** – L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.
- Art. 3** – L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti alle emissioni.

Punto	Portata (Nm ³ /h)	Parametro	Limite (mg/Nm ³)
E3	7.800	Polveri	20
E4	7.200	Polveri	20
E5	1.800	Polveri	20
E8	9.000	Polveri	20

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il parere della C.P.T.A. di Siracusa del 16/12/08 (**Allegato 2**) ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato.

Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, alle prescrizioni di cui al parere della C.P.T.A. di Siracusa del 16/12/08 (**Allegato 2**), ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

I punti di emissione presente nell'impianto dovranno essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

- Art. 4** – La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco territorialmente competente.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo degli impianti in questione, dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente devono essere comunicati agli enti di cui sopra.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia dell'impianto in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di giorni 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, la Ditta dovrà informare tempestivamente (tramite fax, e-mail, ecc.) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3, la Provincia Regionale ed il D.A.P. territorialmente competenti.

Art. 5 – La Ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, a partire della messa in esercizio, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone congruo preavviso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3/D.T.A., alla Provincia Regionale ed al D.A.P. competenti per territorio, comunicando agli stessi il risultato delle analisi.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative a dette analisi chimiche.

Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999.

I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto del ministero dell'Ambiente del 25/08/2000 ed all'Allegato VI, Parte V, del D. Lgs. 152/06.

Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D. A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/7/1997.

Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La ditta dovrà presentare agli organi di controllo copia degli allegati progettuali del presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Provincia Regionale e D.A.P.) competenti per territorio ed al Servizio 3/D.T.A. di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.


E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Art. 6 – La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo ~~22 GIU.~~ 2010.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa


Dal **14 AGO. 2019** al **28 AGO. 2019**

Col n. del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Paolo Tomasi

Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____


Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione



Segretario Generale
